



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTESICI PER CHIRURGIA BARIATRICA

ALLEGATO N. 13

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



SOMMARIO

Art. 1. –Oggetto dell'appalto	3
Art. 2. –Terminologie	3
Art. 3. –Durata della fornitura	3
Art. 4. –Stipulazione del contratto	3
Art. 5. –Spese contrattuali ed oneri diversi	4
Art. 6. –Convenzioni	4
Art. 7. –Controllo sulla esecuzione del contratto	4
Art. 8. –Corrispettivo della fornitura	4
Art. 9. –Revisione prezzi	4
Art. 10. –Direzione dell'esecuzione del contratto	4
Art. 11. –Conto deposito	5
Art. 12. –Quantitativi e caratteristiche della fornitura	5
Art. 13. –Periodo di prova	5
Art. 14. –Consegna	6
Art. 15. –Controlli sui prodotti	6
Art. 16. –Verifica di conformità	7
Art. 17. –Rispetto dei termini contrattuali	7
Art. 18. –Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 19. – Fatturazioni e modalità di pagamento	8
Art. 20. –Inadempimenti e penalità	8
Art. 21. – Modalità di applicazione delle penali	9
Art. 22. –Risoluzione del contratto	9
Art. 23. –Acquisti sul libero mercato	10
Art. 24. –Osservanza normativa vigente	10
Art. 25. –Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	10
Art. 26. –Foro competente	10
Art. 27. –Norma di rinvio	10



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTESICI PER CHIRURGIA BARIATRICA

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto per la fornitura di dispositivi protesici per il trattamento chirurgico dell'obesità patologica, occorrenti per la U.O.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri (Potenza), ripartiti nei lotti sottoindicati, e da effettuarsi secondo contratto estimatorio come previsto dal Codice Civile vigente:

LOTTO	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO
1	PROTESI PER BENDAGGIO GASTRICO LAPAROSCOPICO
2	PROTESI DI PALLONE INTRAGASTRICO

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della presente fornitura sono riportate nell'allegato 14, rubricato "Capitolato tecnico", contenente la configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime dei dispositivi medici richiesti.

I quantitativi indicati, rappresentano il fabbisogno e presunto annuo, che ha natura meramente indicativa e, quindi, non vincolante per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, che sarà tenuta alla remunerazione delle sole quantità effettivamente utilizzate/impiantate.

ARTICOLO 2

TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Azienda Sanitaria**" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "**Ditta**" s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura affidanda avrà durata di **3 (tre)** anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva. Al termine del periodo sopracitato, in caso di buon esito della fornitura, l'Azienda Sanitaria, in presenza di valide motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di ulteriori **anni 2 (due)**.

Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità di erogazione delle prestazioni cliniche, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite, per un successivo periodo massimo di 180 giorni. L'Azienda Sanitaria in caso di non conforme esecuzione del contratto si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La risoluzione del contratto potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche nell'Azienda Sanitaria per effetto di variazioni delle funzioni dei Servizi utilizzatori dei dispositivi oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

ARTICOLO 4

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta dovrà produrre ai fini della stipula del contratto:

- Deposito cauzionale definitivo ex art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., mediante garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, come precisato nel disciplinare di gara;
- estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 11, c.10 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Il contratto, stipulato mediante forma pubblica amministrativa, sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura dell'Azienda Sanitaria.



Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale e al capitolato tecnico:

- # il disciplinare di gara;
- # l'offerta aggiudicata;
- # la polizza fideiussoria;

ARTICOLO 5

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti presuntivamente calcolate in € 280,00, saranno per intero a carico della Ditta.

ARTICOLO 6

CONVENZIONI

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui al presente capitolato, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l'Azienda Sanitaria può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la Ditta non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

ARTICOLO 7

CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi offerti in sede di gara di intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili, e dovranno intendersi per merce resa franco locali Presidio ospedaliero di Villa D'Agri, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ARTICOLO 9

REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

La revisione contrattuale verrà operata sulla base dei seguenti elementi:

- Decorsi i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi della richiamata disposizione normativa, anche in relazione ai dati di cui all'art.7 c. 4 lett. c) e c. 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
- A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
- L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 10

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del d.Lgs 163/2006 e s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O.C. Chirurgia Generale destinataria della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione



dell'eventuale contenzioso.

Il Responsabile della U.O. interessata è responsabile di tutte le operazioni previste nei successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo dell'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

ARTICOLO 11 **CONTO DEPOSITO**

La fornitura dei dispositivi medici oggetto del presente capitolato, verrà gestita in conto deposito secondo contratto estimatorio come previsto dal Codice Civile vigente.

La Ditta dovrà costituire presso la sala operatoria del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri un quantitativo minimo di dispositivi protesici, la cui tipologia quali-quantitativa sarà preventivamente concordata con il Responsabile della U.O. di Chirurgia Generale. La gestione del materiale detenuto "in conto deposito", sarà disciplinata dal contratto estimatorio di cui **all'allegato 15** utilizzando i prodotti depositati in relazione alle esigenze connesse all'attività medico-chirurgica.

Ogni qual volta si renderà necessario utilizzare detti prodotti, ne verrà data comunicazione scritta alla Ditta che dovrà procedere, per detto materiale utilizzato, all'immediato reintegro, fornendone una uguale quantità e genere al fine di ricostituire integralmente il conto deposito nella configurazione iniziale.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, la Ditta provvederà a proprie cure e spese al ritiro dei dispositivi medici in conto deposito.

L'emissione e l'invio di buono d'ordinazione costituirà autorizzazione alla fatturazione solo ed esclusivamente dei materiali impiantati/utilizzati, così come indicati per codici e numeri di lotto.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, la Ditta fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione degli articoli aggiudicati, essa dovrà garantire l'approvvigionamento di prodotti analoghi per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara.

Rimarrà facoltà dell'Azienda Sanitaria sentito il Responsabile della U.O.C. di Chirurgia Generale accertare in modo insindacabile l'equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato. Nel caso in cui le suddette modifiche risultassero incompatibili con l'idoneità all'uso del prodotto, l'Azienda Sanitaria potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Resta inteso che il prezzo del prodotto offerto non dovrà subire variazioni in aumento, rispetto a quello di aggiudicazione, a fronte di eventuali variazioni tecniche.

Il pagamento avverrà solo sul materiale utilizzato/impiantato; mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della Ditta e sarà restituito a fine contratto.

ARTICOLO 12 **QUANTITATIVI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

La Ditta è tenuta a fornire i prodotti oggetto del presente capitolato per tutta la durata dell'appalto.

I quantitativi dei prodotti che si presume debbano occorrere nonché le caratteristiche della fornitura in oggetto sono indicati nel capitolato tecnico.

La Ditta non potrà sollevare eccezioni di sorta circa l'entità degli ordinativi emessi, neppure con riferimento all'importo complessivo della fornitura aggiudicata. Tali quantità sono da considerarsi orientative e potranno variare del 20% in più o in meno, in relazione alle effettive necessità, senza che perciò la Ditta abbia a pretendere variazioni del prezzo offerto.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non acquistare o di acquistare in parte i prodotti indicati, nel caso intervenga una riorganizzazione della U.O. interessata, per cui l'utilizzo dei prodotti forniti non risulti più necessario.

La Ditta deve notificare tempestivamente all'Azienda Sanitaria casi di impossibilità alla consegna, di variazione di codice o di confezionamento.

Qualora, nel corso della fornitura:

- intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio, la Ditta sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche, regolarmente autorizzato.
- Intervenissero variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione.

ARTICOLO 13 **PERIODO DI PROVA**

L'Azienda Sanitaria effettuerà un congruo periodo di prova di durata non superiore a due mesi dalla data di inizio del contratto, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, potrà



dare luogo al recesso unilaterale e motivato dal contratto, senza possibilità per la Ditta di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, salvo il diritto al contraddittorio.

Durante tale periodo, nell'eventualità di recesso dal contratto dietro preavviso di venti giorni, alla Ditta spetterà il corrispettivo di quanto già consegnato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre l'Azienda Sanitaria addebiterà alla Ditta inadempiente le eventuali maggiori spese incamerando la cauzione definitiva e rivalendosi sui pagamenti non ancora effettuati.

ARTICOLO 14

CONSEGNA

La consegna avverrà per merce franco Farmacia interna del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione, in confezioni singole sigillate, imballo gratis, secondo gli ordini e nei termini indicati negli ordini medesimi. La consegna dei prodotti aggiudicati alla Ditta dovrà avvenire secondo la tempistica riportata nel contratto estimatorio (rif. Allegato 15).

La Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti.

Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto.

La Ditta, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale sia stato manomesso o comunque sottoposto ad esami di controllo, senza che possa pretendere alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni; in pendenza od in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio ed a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

Nel caso di inadempienze o di impossibilità assoluta della Ditta a provvedere entro i termini sopra indicati, alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Azienda Sanitaria procede all'acquisto della quantità di prodotto richiesto, addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggior onere derivante dalla differenza di prezzo.

Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall'Azienda Sanitaria.

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali riguardanti il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura;

L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

Per lo scarico del materiale la Ditta non potrà avvalersi di personale dell'Azienda Sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dalla Ditta ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;

Le bolle di consegna o documenti equivalenti ai sensi del D.p.R. 472/1996, devono obbligatoriamente indicare, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, quanto segue:

- Luogo di consegna della merce
- Numero di riferimento e data ordine

In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte della Ditta qualora la merce venisse respinta.

Per le consegne dovranno essere scrupolosamente osservate le norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto, in particolare la Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti ordinati. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Se richiesto, per esigenze informatiche dell'Azienda Sanitaria, la Ditta si impegna a riportare sulle confezioni dei prodotti in gara il codice a barre univoco, di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con i comuni lettori ottici.

ARTICOLO 15

CONTROLLI SUI PRODOTTI

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Il controllo quantitativo viene effettuato all'atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata presso la sala operatoria e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la Ditta deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei



dispositivi medici anche a distanza di tempo dalla consegna quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Qualora i prodotti forniti non risultino conformi alle caratteristiche indicate, la Ditta è obbligata a sostituirli immediatamente e, comunque, entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla fornitura o dalla contestazione. Trascorso tale termine si provvederà all'acquisto in danno della Ditta, nei modi e termini di legge.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini saranno restituite alla Ditta, con a carico il saldo contabile.

ARTICOLO 16

VERIFICA DI CONFORMITÀ

La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dall'Azienda Sanitaria nel rispetto dell'art. 312 e seguenti del D.p.R. 207/2010 e s.m.i. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria; la Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno all'Azienda Sanitaria e alla Ditta, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.

La Ditta dovrà fornire all'Azienda Sanitaria, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, copia di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l'Azienda Sanitaria ne richiederà la sollecita sostituzione. I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla Ditta.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della Ditta o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa. La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

ARTICOLO 17

RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

ARTICOLO 18

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o dal ricevimento dell'ordine di consegna, la Ditta dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi, altresì, a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Il contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, conterrà le clausole di cui al citato art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta dell'anzidetta normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.



ARTICOLO 19

FATTURAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia; comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

Le fatture dovranno essere intestate come segue, ed inviate al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 01722360763

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

E' fatto obbligo alla Ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.", disciplinante l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria in qualità di stazione appaltante della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 20

INADEMPIMENTI E PENALITA'

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale potrà essere applicata, e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta inadempiente e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle.

La Ditta incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. L'ammontare della penale, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità delle prestazioni, nonché del suo livello qualitativo, verrà applicata in misura stabilita ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti all'Azienda Sanitaria, e per le responsabilità civili e penali anche verso terzi, oltreché nei confronti dell'Azienda Sanitaria, della Ditta, in ordine alla violazione (ritardo di fornitura, materiale non conforme, ecc) dei patti contrattuali.

ARTICOLO 21

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ARTICOLO 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della Ditta;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della Ditta ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria;
- h) dopo la terza contestazione alla Ditta per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 –comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

In applicazione dell'art. 15, comma 13, della legge 135/2012, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di negoziare, ovvero recedere dal contratto, qualora le condizioni di aggiudicazione non siano in linea con i prezzi di riferimento nelle more pubblicati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi, in danno della Ditta inadempiente la fornitura o la parte rimanente di questa utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 del C.C. (Clausola risolutiva espressa), l'Azienda Sanitaria, per una migliore garanzia delle proprie azioni, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione dei prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi



L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla Ditta con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente capitolato a condizioni economiche inferiori e la Ditta non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
 - qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della vigente normativa.
- A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ARTICOLO 23

ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 24

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 25

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

ARTICOLO 27

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.